



COMUNE DI LIVORNO

- GESTIONE AMM. TRAFFICO MOBILITA TRASPORTI

DETERMINAZIONE N. 6009 DEL 05/08/2019

Oggetto: ORDINANZA DI DIVIETO DI SOSTA E RESTRINGIMENTO CARREGGIATA IN VIA FIRENZE E VIA UGIONE PER LAVORI RELATIVI ALLA POSA DI INFRASTRUTTURE SOTTERRANEE DELLA LINEA ELETTRICA

Il Dirigente

Rilevato che a seguito del provvedimento di Concessione di suolo pubblico/Autorizzazione alla alterazione del sottosuolo emesso in data 11/7/2019 dall'U. Manutenzione Ordinaria del Patrimonio Stradale relativo alla pratica n. 18-087-084-181128-87823 della piattaforma informatica City Works, si ravvisa la necessità di disciplinare la viabilità al fine di consentire lo svolgimento di lavori su infrastrutture sotterranee della linea elettrica in via Firenze e via Ugione.

Acquisite le valutazioni dell'U. Progettazione Tecnica Infrastrutture per la Mobilità e Segnaletica Preso atto che i lavori suddetti saranno eseguiti dall'impresa Giacobbe per conto di E-Distribuzione Spa.

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), recante disposizioni sulle funzioni e responsabilità della dirigenza;

Visto lo Statuto del Comune di Livorno.

Vista l'Ordinanza del Sindaco n. 204 del 27/6/2019, con cui è stato conferito l'incarico di Direttore Generale del Comune di Livorno.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 530 del 9/7/2019 con la quale è stato approvato il nuovo organigramma a seguito della riorganizzazione macrostrutturale.

Visto il Funzionigramma approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 5819 del 25/7/2019.

Vista l'Ordinanza del Sindaco n. 255 del 26/7/2019 con cui sono stati affidati gli incarichi dirigenziali.

Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) recante disposizioni sulla disciplina della circolazione stradale e successive modifiche, ed il D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada), e successive modifiche.

Ordina

- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati, per m.l. 10, nei seguenti tratti:
 - in via Ugione in prossimità del civico 23;
 - in via Ugione in prossimità dell'intersezione con via Firenze e in via Firenze in prossimità nel tratto compreso tra via Ugione e il civico 27;
 - in via Firenze a 35 metri di distanza dal cavalcaferrovia (in direzione sud);
 - il restringimento di carreggiata in via Ugione e via Firenze nei tratti corrispondenti sopraccitati;
 - l'istituzione del limite massimo di velocità, in via Ugione e via Firenze nei tratti sopraccitati e per ulteriori m.l. 30 prima e dopo, in 30 km/h.

Il cantiere stradale dovrà essere collocato in modo da destinare una sezione residuale di carreggiata per il flusso veicolare non inferiore a metri 3.50 in larghezza e al contempo garantire in condizioni di sicurezza le manovre di accesso e uscita dai passi carrabili ivi presenti.

L'impresa Giacobbe dovrà assolvere gli obblighi inerenti la collocazione della prescritta segnaletica di cantiere, conformemente a quanto disposto dagli artt. 30 e ss. del DPR 16 dicembre 1992 (Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada) e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di

strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”, e più specificatamente:

- installare in prossimità delle testate del cantiere stradale il pannello “Tabella Lavori” di cui all’art. 30, c. 6 (fig. II. 382), del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e il segnale “Lavori” di cui all’art. 31, c. 2, (fig. II. 383), del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada;
- apporre e mantenere nelle ore diurne e notturne in perfetta efficienza la segnaletica stradale, oltre a rendere visibile il personale addetto ai lavori ed esposto al traffico dei veicoli, ai sensi dell’art. 21, cc. 2 e 3, del Codice della Strada;
- apporre almeno 48 ore prima rispetto all’inizio dell’installazione del cantiere stradale, la segnaletica di divieto di sosta, ai sensi dell’art. 6, c. 4, lettera f), e dell’art. 7, c. 1, lettera a), del Codice della Strada. I cartelli dovranno essere integrati dal pannello raffigurante la rimozione forzata. L’avvenuta apposizione dovrà essere comunicata tempestivamente al Comando della Polizia Municipale per le verifiche di competenza;
- conservare il presente provvedimento, da esibire su richiesta degli Ufficiali e degli Agenti di polizia stradale
- garantire l’accesso ad eventuali passi carrabili, spazi di sosta disabili o attraversamenti pedonali nel caso in cui questi siano localizzati in prossimità dell’occupazione;
- adottare gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione pedonale (compresi accessi ad abitazioni, a uscite di sicurezza e ad attività di varia tipologia). La disciplina riguardante la sosta e la circolazione dovrà essere evidenziata mediante gli opportuni cartelli di prescrizione;
- ripristinare la segnaletica orizzontale e verticale permanente eventualmente oscurata, cancellata, danneggiata o rimossa, ai sensi dell’art. 30, c. 5, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

La presente ordinanza avrà efficacia dalle ore 8.00 del giorno 7/8/2018 fino alle ore 17 del 30/8/2019.

A v v i s a

che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso, entro 60 giorni, al T.A.R. della Toscana e ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 37, c. 3, del Codice della Strada e con le formalità e gli effetti di cui all’art. 74 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia stradale sono incaricati del controllo sul rispetto del presente provvedimento.

La presente ordinanza è pubblicata per la durata di 15 giorni all’albo pretorio telematico, in attuazione delle previsioni di cui all’art. 14 del Regolamento relativo alla disciplina dell’attività amministrativa, del procedimento e dell’accesso agli atti ed ai documenti.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

GONNELLI LEONARDO / ArubaPEC

S.p.A.